

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO Presentazione osservazione.

Progetto: Progetto di un impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale unitaria pari a 6,6 MWp, per una potenza nominale complessiva pari a 33 MW, integrato con sistema di accumulo di potenza nominale pari a 25 MW per una potenza complessiva pari a 58 MW nel Comune di Calangianus (SS) e opere di connessione alla RTN

Procedura: Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)

Codice Procedura: 11273

Il/La Sottoscritto/a **Marta TOLAR** presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la procedura di **Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)** relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione

- Aspetti di carattere generale
- Caratteristiche del progetto
- Aspetti programmatici e pianificatori
- Aspetti ambientali

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni

- Acqua
- Suolo
- Territorio
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità
- Popolazione
- Salute umana
- Paesaggio, beni culturali
- Rischi naturali e antropici
- Monitoraggio ambientale

Osservazione

Testo contenuto nell'allegato OSSERVAZIONI ID11273

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali	OSS_1173_VIA_DATI_PERS_20240508.pdf
Allegato 1 - ALLEGATO 1 DATI PERSONALI	OSS_1173_VIA_ALL1_20240508.pdf
Allegato 2 - allegato 2 carta identità TOLAR MARTA	OSS_1173_VIA_ALL2_20240508.pdf
Allegato 3 - modulo osservazioni	OSS_1173_VIA_ALL3_20240508.pdf
Allegato 4 - osservazioni ID 11273	OSS_1173_VIA_ALL4_20240508.pdf

Data 08/05/2024

Marta TOLAR

OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica on-shore da fonte eolica costituito da n.5 aerogeneratori di potenza pari a 6,6 MW, con potenza nominale complessiva totale di 33 MW a cui sarà connesso un impianto di accumulo avente potenza nominale di 25 MW per una potenza complessiva pari a 58 MW; nel Comune di Calangianus (SS) e opere di connessione alla RTN. **Osservazioni**

Cod. procedura: 11273

Richiedente: EVO S.r.l.

La presente relazione costituisce atto di osservazione ai sensi degli artt. 24 c.3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. allo Studio di Impatto Ambientale del progetto presentato dalla Società EVO S.r.l. che prevede, come recitano gli stessi elaborati progettuali:

“Il progetto nel suo insieme prevede la realizzazione di:

- *Fondazioni degli aerogeneratori;*
- *Piazzole di monitoraggio e manutenzione per ogni singolo aerogeneratore;*
- *Viabilità interna di impianto per consentire l’accesso alle singole piazzole sia per le fasi di cantiere che per le fasi di manutenzione;*
- *Eventuale adeguamento della viabilità esistente interna all’area di impianto per consentire la trasportabilità delle componenti;*
- *Elettrodotto MT (380kV) interranti interni all’impianto di connessione tra i singoli aerogeneratori e di veicolazione dell’energia prodotta dall’intero parco eolico SSE;*
- *Opere di connessione alla RTN (compresa la sottostazione elettrica e 380/150 kV);”*

PREMESSA

L’obiettivo sotteso alla presentazione del progetto cit. *“L’energia elettrica prodotta dall’impianto concorrerà al raggiungimento dell’obiettivo di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, coerentemente con gli accordi siglati a livello comunitario dall’Italia.*

L’impianto sarà destinato a funzionare in parallelo alla rete elettrica nazionale, in modo da immettere energia da fonte rinnovabile in rete; l’iniziativa, oltre a contribuire al potenziamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su territorio nazionale, sarà a servizio dei futuri fabbisogni energetici comunali.

*Per come riportato nella STMG (cod. pratica: 202303981), la centrale utente verrà collegata in antenna a 150 kV **su una nuova** Stazione Elettrica di Trasformazione della RTN a 380/150 kV da collegare tramite un elettrodotto 380 kV **al futuro ampliamento** della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN di Codrongianos e da collegare tramite **due nuovi** elettrodotti a 150 kV alla nuova Stazione Elettrica di Smistamento della RTN a 150 kV in GIS denominata “Tempio” (prevista dal Piano di Sviluppo Terna)”.*

La reale possibilità di raggiungere l’obiettivo della “produzione green” presenta un’ampia forbice di variabili che dovrebbero essere considerate (non ultima la cronologia dei diversi cantieramenti) e che invece viene data per scontata in maniera del tutto arbitraria!

L’aleatorietà dell’obiettivo e l’illogicità della proposta progettuale appaiono evidenti se si considera che la capacità della rete elettrica di trasporto della energia prodotta da questo, unita alle innumerevoli altre proposte progettuali che si sovrappongono nel territorio in questione, è decisamente inadeguata alla potenziale energia prodotta. Già al momento attuale parte degli aerogeneratori installati rimangono in parte inattivi per la saturazione della linea elettrica con gravi rischi di sovraccarichi (vedi recente incendio alla cabina elettrica in loc. Campovaglio).

Per quanto riguarda Terna sono state già accettate richieste di connessione per 8,54 GW, pertanto ben oltre la portata di quanto possa essere in qualche modo trasportato dall'opera del Thyrronian Link (la cui potenza complessiva dei tre cavidotti sarà di circa 2 mila MW).

Inoltre benché si tenti di lusingare l'opinione indicando che l'impianto sarà a “*servizio dei futuri fabbisogni energetici comunali*” il progetto non riporta alcuna analisi delle esigenze di consumo del territorio tanto che l'affermazione appare illogica, fuorviante se non scorretta considerato che non descrive appieno il sacrificio in termini di perdita di valori ambientali e paesaggistici oltre che culturali e socioeconomici che il territorio andrà a subire.

L'assurda rincorsa all'accaparramento delle risorse incentivanti determina l'aberrante sistema speculativo messo in atto nel quale emerge invece la totale sgiunzione tra il luogo della produzione e quello del consumo.

Risultano ampiamente disattese le indicazioni delle recenti Direttive europee le quali sollecitano l'adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio, l'autoconsumo e disegnano modelli di energy community. In particolare, il documento sul Green New Deal della Commissione europea e la Direttiva (UE) 2018/2001 sulla “Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” fanno specifico riferimento a produzioni e consumi energetici di tipo distrettuale e dettano specifici indirizzi normativi sulle Comunità energetiche (CER) e sull'autoconsumo collettivo (AC).

Non è stata inoltre elaborata alcuna vera e propria alternativa al progetto proposto in contrasto con i dettati del D. Lgs. 152/2006.

Dal punto di vista sociale va evidenziato che la popolazione locale per tramite delle proprie Amministrazioni Comunali ha espresso ampio parere CONTRARIO alla installazione di impianti di tali caratteristiche nel proprio territorio. Si citano le Delibere di Consiglio Comunale n. 2 del 16.01.2024 per il Comune di Calangianus, n. 1 del 16.01.2024 per il comune di Tempio Pausania, nonché la Delibera n. 3 del 20.02.2024 dell'unione dei Comuni “ALTA GALLURA” comprendenti in Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba.

Lo studio di impatto ambientale proposto ha un generalizzato e superficiale approccio a tutte le tematiche affrontate; fra le altre il quadro economico generale allegato al progetto lascia l'amaro in bocca quando, **a fronte di un intervento di codeste dimensioni non si trova alcun cenno alle misure di compensazione e mitigazione.**

Nell'analisi presentata non vi è alcun richiamo alla società civile, alla cultura dei luoghi, alla espressione di identità che costituiscono il paesaggio e alla compromissione che tale tipo di intervento potrebbe comportare.


I richiami ad un illusorio “sviluppo” del territorio non sono assolutamente fondati su elementi concreti e realistici, mentre forte è la percezione che si stiano perpetrando abusi sulla popolazione e sul territorio, ad esclusivo vantaggio di grandi gruppi finanziari, del tutto avulse dalle reali esigenze della popolazione che con grande orgoglio vive questi territori, peraltro dove sono evidenti i segnali di ripopolamento.

Il progetto in questione, rientrando in un più ampio programma di importanza strategica e di interesse pubblico, dovrebbe possedere le caratteristiche di completezza negli elaborati che consentano una congrua valutazione, priva di qualsiasi dubbio sulla opportunità di intervento in relazione ai rapporti generati tra assetto geometrico-spaziale dell'infrastruttura, componenti ambientali e matrice territoriale.

Pertanto, i sottoscritti cittadini membri del Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica hanno interesse legittimo diretto e attuale, concreto, tutelato e risarcibile a formulare le presenti osservazioni di seguito meglio circostanziate.

CONTESTO TERRITORIALE

Il contesto territoriale nel quale viene presentato il progetto è quello della Gallura: costituita da pianori ed emergenze collinari di natura granitica, campagne, frammiste di boschi e pascoli, densamente abitate e gestite, che costituiscono il quadro non solo geografico ma il riferimento storico-culturale molto specifico “La Gallura degli Stazzi”.



planimetria estratta dalle tavole progettuali

L'area di progetto si trova a circa 1,6 Km dal paese dal centro storico di CALANGIANUS, a circa 6,5 Km dal Comune di Tempio Pausania, 4 dalla frazione di Nuchis, a circa 5 Km da Luras.

La totalità del campo eolico è proposta nel territorio amministrativo del Comune di Calangianus.

La proposta progettuale prevede di calare in questo contesto territoriale un impianto di ben 5 aerogeneratori di altezza complessiva di 200 metri che risulterà tra i più alti del nord Sardegna. Le pale verranno collocate ad altezze che vanno da 585 m s.l.m. (PALA WTG3) alla quota massima di 726 m s.l.m. (PALA WTG4).

Se solo si considerano i principali rilievi del territorio, così come elencati all'interno del progetto (Monte La signora (706), Monte Petreddu (798m) e il Monte Brusciatu (740m) si potrà ben valutare che le antenne sverteranno in maniera prepotente oltre le e creste che caratterizzano la visuale.

Si ritiene, e verrà dimostrato di seguito, che la realizzazione di un impianto industriale di tali dimensioni scardini completamente l'assetto percettivo territoriale, comporti una sottrazione

significativa di risorse al territorio in termini di uso del suolo, e una mancata strategia di sviluppo locale partecipato e sostenibile.

CONTESTO ECONOMICO GENERALE

I terreni interessati dai progetti appartengono ad un quadro di riferimento storico, culturale molto specifico e spazialmente delimitato nell'Alta Gallura: il "sistema degli Stazzi"; è definito sistema perché come tale nacque e si sviluppò e come tale prosegue tanto che deve essere considerato nel suo insieme e nel suo insieme tutelato.

L'allevamento del bestiame, di cui la Sardegna è sesta produttrice in Italia (<https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=414463&v=2&c=6039&vd=1>), e in parte l'agricoltura sono insediate da sempre in questi territori. Benchè si rilevino alcune difficoltà inerenti il cambio generazionale in atto i risultati sono compensati dall'interesse di imprenditori sardi ma anche provenienti dal continente e dal resto d'Europa (https://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_43_20201006180131.pdf).

I punti di forza delle nuove prospettive di investimento riguardano tutti la qualità: qualità ambientale, qualità dei prodotti, qualità di vita in genere. Questi operatori, il cui trend consolidato è quello di abbandonare i circuiti turistici della costa valorizzando le aree più interne, contribuiscono in modo sostanziale alla salvaguardia e al rilancio dell'economia agropastorale applicando i criteri di multifunzionalità in agricoltura in ottica turistica.

I progetti proposti per l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici vanno a stravolgere in modo definitivo questo quadro di riferimento con interventi ad una scala evidentemente non compatibile e pesantemente fuori dal contesto esistente.

Le stesse analisi del territorio inserite nel progetto fotografano l'esistente fatto di pascoli, sugherete, corsi d'acqua ma, presentate come se fossero senza valore o con un valore spendibile in quanto fuori da un quadro tecnologico ed urbanizzato. Questi terreni sono produttivi e, ove non lo siano hanno una vocazione, una potenzialità forte nel mercato immobiliare rivolto proprio agli operatori agrituristici di cui abbiamo parlato e l'impatto di questi progetti sta già orientando questo mercato con tensioni differenti.

Se si guarda all'analisi socio-economica 2021 tratta da Eurispes – Regione Sardegna, Studio propedeutico alla stesura del Progetto di Orientamento previsto dall'accordo tra sistema scolastico e realtà socio-economica della Gallura, si può vedere che il documento ha una parte socioeconomica e una sulle attività produttive. Fa sostanzialmente il confronto tra i comuni del NE della Sardegna separando quelli interni a quelli costieri.

I dati mostrano come in tutti i comuni interni della Gallura ci sia una diminuzione della popolazione e un aumento relativo di persone anziane e diminuzione di giovani, al contrario di quanto avviene nei comuni costieri. In linea generale, però, la diminuzione nelle zone interne non è poi così accentuata come in altre aree montane/collinari.

Tra le attività economiche le imprese attive più importanti per i comuni interni del NE riguardano l'agricoltura e allevamento che rappresenta il 33% nel 2011 e il 33,5% nel 2018, cioè in crescita. Anche nei paesi costieri questa attività è comunque notevole.

Tra il 2011 e il 2018, a fronte di una lieve diminuzione delle aziende attive nei vari settori merceologici, c'è un incremento delle imprese attive nel settore agricoltura e allevamento del 5,3%. Questo vuol dire che è necessario conservare integro il patrimonio agricolo per gli usi attuali e futuri

In tutto il NE Sardegna tra il 2006 e il 2018 si è assistito ad una bassissima crescita dell'ospitalità alberghiera e un forte incremento della ricettività extralberghiera, che si posiziona per la maggior parte nelle aree non costiere, dove il paesaggio rurale ha una importanza elevata.

Anche le Camere di Commercio fanno il punto su uno Sviluppo a misura di destinazione. Le Camere di Commercio della Sardegna hanno focalizzato la propria attenzione sull'analisi e le potenzialità delle destinazioni turistiche volte a favorire lo sviluppo del settore turistico territoriale. In particolare, l'analisi dettagliata della "Sardegna Nuragica" ha permesso di identificare non solo i punti di forza e le criticità del territorio, ma anche le possibilità di sviluppare un'offerta turistica che valorizzi appieno il patrimonio culturale e storico della regione.

<https://www.ss.camcom.it/news/il-24-gennaio-un-focus-di-co-progettazione-per-le-imprese-e-la-governance-turistica-per-lorganizzazione-dellofferta-turistica-e-della-destinazione/>

Laore, Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, promuove lo sviluppo integrato dei territori rurali e la compatibilità ambientale delle attività agricole favorendo la multifunzionalità delle imprese, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati.

<https://www.sardegnaagricoltura.it/assistentatecnica/laore/>

Sono tutti soggetti istituzionali che pianificano e progettano per un certo tipo di sviluppo che è in antitesi con la trasformazione delle aree agricole in aree industriali

Il territorio di Calangianus prospetta sul versante orientale del Monte Limbara che è quasi per la totalità una Zona Speciale di Conservazione che praticamente confina con l'area dove sono previsti i 5 aerogeneratori.

La tabella seguente riporta come il territorio della ZSC è suddiviso tra i vari comuni.

comune	kmq in ZSC	%rispetto alla ZSC
Berchidda	76	45,8
Calangianus	34	20,5
Oschiri	23	13,9
Tempio	33	19,9
	166	100

Per dimostrare l'importanza dell'area basti dire che la ZSC del Limbara confina, nella piana con la Zona Speciale di Protezione, denominata "Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri che ha condizioni simili alla zona degli aereogeneratori,

Il territorio è ricco di sorgenti, laghetti, boschi di sughera e di leccio e altri beni ambientali per cui è previsto un miglioramento della fruizione attraverso un miglioramento della sentieristica e una promozione dell'offerta turistica.

All'interno della ZSC vi è un' Oasi Permanente di Protezione e Cattura istituita nel 1957 dove era stato introdotto il primo nucleo di mufloni, poi scomparsi, e successivamente i daini. I daini si spostano anche al di fuori dei confini del Limbara tanto che ne sono stati trovati esemplari a Monti.

La zona dell'impianto eolico è vicinissima e ampiamente visibile dalle sentieristica della RES, Rete Sentieristica della Sardegna, dal Sentiero Italia del CAI.

<https://www.sardegnasentieri.it/pagina-base/app-sardegna-sentieri>

Se la Regione e i Comuni prevedono uno sviluppo turistico compatibile per i Comuni del Limbara, con la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche, i 5 aerogeneratori, benché alle basi del Limbara, vanificano tutti gli sforzi progettuali.

In questo sito <https://portal.sardegnaasira.it/web/sardegnaambiente/pianificazione> è possibile arrivare alle mappe delle vocazioni faunistiche. Berchidda, Calangianus, ma anche gli altri possono essere interessanti sia piani a tutela della lepre e pernice che degli ungulati (daino) e della fauna migratoria

Il libro della prof.ssa Lidia Decandia è intitolato “Territori in trasformazione – Il caso dell’Alta Gallura” del 2022. A complemento del testo di analisi delle trasformazioni subita nel tempo dalla Gallura e delle motivazioni alla base del fenomeno, c’è un sito web “Atlante della trasformazioni – Alta Gallura”, dove sono evidenziate le localizzazioni sia delle attività produttive e ricettive sia dei beni archeologici, chiese ecc.

Per tutte le considerazioni sopra riportate il paesaggio agricolo è paesaggio, paesaggio storico culturale modellato nel giro dei secoli tanto da essere considerato un paesaggio culturale oltre che naturale, è il paesaggio della “civiltà degli stazzi”. L’individuazione delle aree e siti non idonei, come riportato all’Allegato 3 del DM 10.9.2010, a seguito di specifica istruttoria, doveva essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito; come in questo caso.

I punti di forza delle nuove prospettive di investimento riguardano tutti la qualità: qualità ambientale, qualità dei prodotti, qualità di vita in genere. Questi operatori, il cui trend consolidato è quello di abbandonare i circuiti turistici della costa valorizzando le aree più interne, contribuiscono in modo sostanziale alla salvaguardia e al rilancio dell’economia agropastorale applicando i criteri di multifunzionalità in agricoltura in ottica turistica.

I progetti proposti per l’installazione di impianti eolici e fotovoltaici vanno a stravolgere in modo definitivo questo quadro di riferimento con interventi ad una scala evidentemente non compatibile e pesantemente fuori dal contesto esistente.

Le stesse analisi del territorio inserite nel progetto fotografano l’esistente fatto di pascoli, sugherete, corsi d’acqua ma, presentate come se fossero senza valore o con un valore spendibile in quanto fuori da un quadro tecnologico ed urbanizzato.

Non va sottovalutato inoltre che tutte le analisi sulle destinazioni d’uso di terreni e fabbricati fotografano, pur con diverse incongruenze, lo status quo. **Ogni variazione futura subirà l’egemonia dell’esistenza della pala eolica. Nessuna nuova costruzione o ristrutturazione potrà essere portata avanti nelle aree oggetto di intervento poiché influenzate dalle fasce di rispetto di sicurezza e salubrità dell’impianto stesso. Tale gravissima circostanza ha implicazioni non soltanto economiche, ma soprattutto sociali.**

Quindi, da qualsiasi parte la si guardi, questi progetti intervengono su dinamiche produttive, di rinnovamento imprenditoriale, di mercato e valore dei terreni che sono già in atto e che coinvolgono un cospicuo numero di soggetti e comunità. Se realizzati, anche solo in parte, bloccheranno qualsiasi altra dinamica, e per sempre. Tutti questi luoghi diventeranno luoghi da abbandonare.

Evidente contrasto si genererà inoltre rispetto a quanto contenuto nel Piano Strategico di Sviluppo e Marketing Turistico per Gallura e Monte Acuto 2022-2024 il quale analizza: *“le qualità che i viaggiatori nei prossimi anni chiederanno alla destinazione e che quindi la destinazione Gallura deve necessariamente considerare nelle sue sfide del futuro post-Covid, sono le seguenti: • Salute e sicurezza: seppur questa valore stia scendendo resta la priorità massima per i turisti • Relax e tranquillità: i turisti vorranno staccare dalla quotidianità e dallo stress della pandemia cercando relax e pace per i sensi”*. E’ francamente difficile pensare che qualcuno possa mai aspirare ad una vacanza in un contesto industriale o in un contesto naturale alterato irreparabilmente.

Il progetto in esame, sul tema dei risvolti occupazionali presenta una analisi che si limita ai lavoratori legati all'opera e non fa alcun riferimento, nemmeno precauzionale a quanti lo perderebbero per il contrasto generato dall'opera nei termini di sviluppo suddetti.

Si rileva quindi una fuorviante alterazione delle valutazioni legate allo Studio.

ILLOGICITA' DELL'OPERA

Come evidenziato all'interno del monitoraggio eseguito ai sensi del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) la Regione Sardegna esporta già una quantità di energia verso altre regioni o all'estero per circa il 40% della produzione (fonte Terna spa).

Il progetto pertanto non è ragionato in funzione della comunità locale tanto che non vi è traccia di tale fabbisogno all'interno di alcun calcolo o valutazione progettuale.

Nemmeno nel considerare le obbligatorie alternative alla realizzazione del progetto, si menziona alla possibilità della nascita di una comunità energetica locale che intraprenda una via responsabile alla produzione e all'uso delle fonti energetiche rinnovabili.

E' a dir poco sorprendente che, senza alcuna visione critica, si prospetti per questo territorio una totale trasformazione della stessa in "area di servizio" per la produzione di energia. Lo studio in esame dovrebbe analizzare l'inserimento del progetto in un ambito e pertanto essere in grado di relazionare sulla integrazione tra le attività economiche in atto e quelle ancora successivamente possibili dopo l'inserimento del progetto.

Quali attività agricole saranno ancora compatibili con la presenza delle pale, delle servitù conseguenti, della frammentazione dei fondi, della realizzazione di enormi superfici da spianare e livellare per la realizzazione delle aree di cantiere? Come possono essere considerati sovrapponibili i flussi turistici attirati dalle aree interne alla scoperta dei valori naturalistici, paesaggistici, identitari (oggi già di consistente portata e sempre più in espansione) con un impianto industriale di tali dimensioni?

AREE NON IDONEE

La D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 sancisce le caratteristiche delle aree **NON IDONEE** all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Tra queste:


Aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; Aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Bern, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione.

La Sardegna, assieme alla Corsica, rappresenta una importante via migratoria, chiamata "Ponte Sardo-Corso", di attraversamento del Tirreno per gli esemplari di molte specie in transito tra Europa centro-settentrionale e Africa.

E' per tale ragione che anche nel nord Sardegna e nelle immediate vicinanze all'area di progetto, vi sono state istituite aree di protezione: area SIC del Monte Limbara, Monti Russu, da Capo Testa a Isola Rossa, Arcipelago di La Maddalena, area marina protetta di Tavolara.

Si mostrano di seguito alcuni dati estratti dall'Atlante delle migrazioni degli uccelli in Italia pubblicato dall'ISPRA nel 2008. Tali dati sono relativi alle rotte migratorie di specie di uccelli presenti nelle tre aree Natura 2000 rientranti nel buffer di interferenza dall'area di installazione degli aerogeneratori. L'elenco delle specie presenti è stato tratto dalle schede descrittive dei siti Natura 2000 ITB013052, ITB010006 e ITB010008.


Pur essendo consapevoli della differenza di scala di rappresentazione tra tali mappe e quella dell'impianto in esame, si ritiene fondamentale che sia valutata con maggior attenzione la distribuzione dei flussi migratori, soprattutto considerando il fatto che l'impianto in esame non è l'unico proposto nell'area e di conseguenza l'interferenza con le rotte migratorie sarebbe cumulativa.




Planimetria di alcuni degli impianti in fase di analisi (elab. Servizio tutela paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est Sassari)

SITE ITB010008 ARCIPELAGO LA MADDALENA



Aythya nyroca – Moretta tabaccata





Chlydonias niger – Mignattino





Ciconia ciconia – Cicogna bianca




Circus aeruginosus – Falco di palude




Larus melanocephalus – Gabbiano corallino



Sterna hirundo – Sterna comune





Sterna albifrons – Fraticello



SITE ITB010006 MONTE RUSSU

Pandion haliaetus – Falco pescatore



In maniera esemplificativa e non esaustiva si mette in evidenza che la zona è fortemente interessata dal transito di specie faunistiche protette e **pertanto NON idonea all'installazione dell'impianto**. Non risultano in nessun modo né indicativi né esaustivi i monitoraggi dell'avifauna sono stati svolti in mesi non rappresentativi dei flussi migratori e che pertanto non sono in grado di dimostrare alcunchè.

Secondo un articolo pubblicato su Wall Street Journal da Robert Bryce: Windmills vs. Birds - WSJ all'indirizzo web <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204781804577267114294838328> le pale delle torri eoliche, nei soli Stati Uniti, possono arrivare ad uccidere 573.000 uccelli ogni anno. Il problema diventa molto serio se i parchi eolici vengono costruiti lungo importanti rotte migratorie degli uccelli protetti. Gli uccelli non individuano la pala eolica come un pericolo e frequentemente attraversano l'area di rotazione, senza però la velocità sufficiente a scappare dalle pale. A ciò si aggiunga che molti uccelli, soprattutto i rapaci, quando volano hanno lo sguardo fisso verso il basso

in cerca di prede e raramente guardano davanti. Anche qualora individuassero il pericolo, una volta entrati nell'area di rotazione, il problema per gli uccelli non è solo la velocità di fuga ma anche la possibilità di “manovrare” rapidamente.

Secondo un altro articolo pubblicato da K. Shawn Smallwood all'url <https://doi.org/10.1002/wsb.260> intitolato “Comparing bird and bat fatality-rate estimates among North American wind-energy projects” avviene, per incidenti con pale eoliche di grandi dimensioni, la morte di 888.000 pipistrelli e 573.000 morti di uccelli all'anno (inclusi 83.000 rapaci morti) a 51.630 megawatt (MW) di capacità installata di energia eolica negli Stati Uniti nel 2012.

Quando i parchi eolici vengono poi costruiti lungo importanti rotte migratorie degli uccelli, come in questo caso ammette lo stesso studio progettuale presentato, il livello di decessi degli uccelli aumenta ancora di più.

Al di là di qualche accenno non vi è alcun accorgimento progettuale serio che tenga in debita considerazione la mitigazione dell'impatto sulla fauna.

Aree e beni di notevole interesse culturale, archeologico - Beni naturalistici - Beni identitari

In maniera del tutto ingiustificabile il progetto NON presenta alcuna valutazione in merito alla relazione tra le nuove opere e i beni tutelati presenti all'interno del contesto.

Non si sono censiti, menzionati o salvaguardati gli stazzi esistenti, né i beni archeologici, né le chiese campestri, né il monte Pulchiana (distante solo pochi chilometri) che va ricordato è istituito Monumento Naturale ai sensi della L.R.31/89 con Decreto dell'Assessore alla Difesa dell'Ambiente n.19 del 18 gennaio 1994; nonché il vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/39, né i centri matrice dei paesi.

L'impianto in progetto contrasta con i dettami posti alla base dei vincoli!

Inoltre con la Deliberazione n. 39/18 del 10 ottobre 2014 la Giunta regionale ha approvato il Repertorio del mosaico aggiornato al 3 ottobre 2014, in cui sono presenti 1.065 beni puntuali definiti, nelle Norme tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, all'articolo 51, comma 1, lettera b), quali “elementi dell'insediamento rurale sparso: stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles”.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/7 del 9/2/2016 sono state approvate le linee guida per l'individuazione dei beni paesaggistici delle architetture rurali “Criteri per l'individuazione e perimetrazione dell'insediamento rurale storico sparso”, contenente la metodologia operativa per la ricognizione dei beni appartenenti all'insediamento rurale storico sparso e per la loro perimetrazione e se ne è disposta la pubblicazione in apposita sezione del portale Sardegna Territorio, unitamente alle risultanze dell'applicazione degli stessi.


<https://www.sardegнатerritorio.it/index.php?xsl=2423&v=9&c=14333&s=46&na=1&n=10&b=1&t b=14307&col=1&nd=1&o=1&esp=1&p=5&f=50>



Nella pagina web al link di cui sopra sono disponibili le risultanze dello studio che tra l'altro fu presentato alla conferenza Asita di Cagliari 2016 e che sono qui rappresentate con i relativi perimetri di tutela paesaggistica condizionata.


Si noti come la tipicità del “sistema degli stazzi” diffuso in Gallura verrebbe compromesso dall'effetto straniante dell'impianto.

Al fine di ben contestualizzare il danno che l'impianto potrebbe generare in tale contesto si sono elaborate una serie di elaborazioni cartografiche che invece lo individuano in maniera inequivocabile.

Appare evidente non solo l'effetto selva del progetto presentato (non vi è infatti il riferimento alla misura delle distanze tra le pale in rapporto al raggio) ma anche l'effetto cumulativo con gli altri progetti che non può non essere considerato.










Nostra Signora delle Grazie

Cal








Si rileva che sotto molteplici aspetti il sito individuato rientra ampiamente tra le aree definite NON IDONEE e pertanto NON si ritiene meritevole di approvazione.

CORRELAZIONE CON GLI ALTRI IMPIANTI


Quanto dimostrato dal progettista in merito alla correlazione tra impianti è limitato e fuorviante in

quanto nell'area di attenzione dei 10 km gli impianti visibili, e cumulabili sono molti di più di quelli rappresentati così come nel bacino visivo dei 25 Km o di intervisibilità potenziale dei 35Km.



Questo contribuirà ad una nuova percezione del territorio quale piattaforma tecnologica industriale a servizio esclusivo di interessi esterni al reale obiettivo.

Nell'elaborato sull'inserimento fotografico il progettista ammette di non aver tenuto conto dell'effetto cumulato relativo agli altri impianti (pg. 9)



Risulta pertanto completamente inutile l'analisi dai progettisti eseguita perché è proprio l'effetto cumulativo ad essere straniante.

Si rileva che sotto molteplici aspetti il sito individuato rientra ampiamente tra le aree definite NON IDONEE e pertanto NON si ritiene meritevole di approvazione.

Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo.

La speciale vocazione dei terreni oggetto di intervento quali utili alla produzione di vini di eccellenza verrebbe compromessa dalla realizzazione dell'impianto industriale di tali dimensioni. Nel Comune di Calangianus sono possibili produzioni tipiche locali tra DOP e IGP." E ben auspicato un futuro diverso per queste aree che potrebbe essere la vera alternativa zero all'intervento!

Dal punto di vista delle colture tipiche e delle produzioni agricole e zootecniche di qualità la Sardegna possiede una enorme ricchezza storica e culturale, con un'identità ben specifica che trae origine dalla caratterizzazione del "sistema locale" in termini di ambiente, tradizioni, conoscenze e competenze. Spesso tali prodotti danno vita a piccole realtà artigianali locali che, attraverso lavorazioni e metodiche particolari, aggiungono alla biodiversità agraria un'ulteriore esaltazione del prodotto locale. La riscoperta di tali produzioni, accompagnata da politiche comunitarie, nazionali e regionali, ha consentito ai territori e alla collettività di recuperare e riappropriarsi della propria identità culturale e contemporaneamente di consolidare e, in alcuni casi, di creare un nuovo segmento di mercato, che richiede tali produzioni.

Si rileva che sotto molteplici aspetti il sito individuato rientra ampiamente tra le aree definite NON IDONEE e pertanto NON si ritiene meritevole di approvazione il progetto in esame.

INQUADRAMENTO DEI RICETTORI

Come se nulla contassero le persone all'interno del contesto territoriale sottoposto ad analisi l'impatto dell'opera sui ricettori non viene preso in considerazione, ma soprattutto **non viene posta l'attenzione ai rischi ai quali saranno sottoposte le persone.** E allora è necessario evidenziare che le aree di intervento sono molto popolate, di persone molto attive sul territorio e che vogliono e devono essere considerate nella loro totalità.

La Delibera Regionale 59/90 del 27.11.2020 stabilisce in maniera certa le distanze da rispettare e devono essere verificate. **NON SONO INFATTI RISPETTATE LE DISTANZE DI M 700 DALLE CASE SPARSE nell'agro.**


Sono infatti stati "dimenticati" i ricettori eludendo gravemente la norma.

Inoltre, va precisato che l'area è attiva dal punto di vista turistico con diverse aziende che integrano l'attività agricola con quella della ricettività e che pertanto NON può essere sufficiente la indicazione catastale per stabilire la presenzsa continuativa in loco.


L'installazione di torri a distanze così ravvicinate non potrà più garantire l'appetibilità dell'area con una importante compromissione economica e sociale e SANITARIA.

Per la WTG1 individuata catastalmente al foglio 7 (inesistente sul comune di Calangianus) mappale 14, per la quale viene indicata una distanza dal fabbricato di circa 450 mt, che non essendo inserito al catasto urbano, non si può sostenere che non sia ad uso abitativo. Ma, prima di tale fabbricato vi è un altro fabbricato censito al catasto urbano al foglio 37 mappale 140, classificato D10 e quindi al servizio dell'azienda agricola a distanza inferiore, per il quale non è stata accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno e notturno o l'utilizzazione per residenza a carattere stagionale DGR 59/90 punto 4.3.3.

La caratteristica catastale non ha e non può essere il solo elemento a caratterizzare la presenza o meno di persone in maniera continuativa!



CATASTALE CON FOTO



La WTG3 ricade in zona E5.1 che nel PUC sono indicate come zone agricole di rispetto paesaggistico

Pag 79 dello Studio d'impatto ambientale

L'unica opera che interferisce direttamente con il perimetro della ZSC è il cavidotto che, nel tratto in cui si dirama dall'area delle WTG verso la Sottostazione, interseca in vari punti, per un totale di circa 500 m, il sito della Rete Natura 2000. Tale interferenza si sviluppa interamente lungo la strada Provinciale SP 138 fino al bivio con la SS 127 Settentrionale Sarda a sud-est del comune di Calangianus.

Pag 85 dello Studio d'impatto ambientale

L'area di sorvolo della **WTG 1** interferisce con area boscata per un'estensione pari a circa ha 1.09.22.

Pag 117 dello Studio d'impatto ambientale

Le Chiese di Sant'Anna, di Santa Giusta e il portale del frate sorgono rispettivamente a 500, 568 e 645 mt dalla viabilità di progetto

Pag 119 dello Studio d'impatto ambientale

Nuraghe e Tomba dei Giganti di Laicheddhu a circa 80 mt della viabilità, area interessata da movimenti terra ma che non intaccheranno il sito (?)

Pag 160 dello Studio d'impatto ambientale

Le WTG 1, 3 e 4, il cavidotto e buona parte della viabilità esterna ed interna ricadono in aree con vincolo idrogeologico (come loro stessi ammettono)

SALUTE

Oltre a tutto quanto già argomentato, ci preme sottolineare l'impatto negativo sulla salute dei cittadini. Dalla consultazione di articoli scientifici emergono diversi studi già eseguiti.

Il Dott. Robert McMurtry, preside della facoltà di medicina dell'Ontario in Canada ha spiegato in varie audizioni che pur in assenza di studi sistematici ed epidemiologici per stabilire sicurezza o dannosità delle turbine eoliche industriali, il numero di segnalazioni di effetti negativi sulla salute è in continuo aumento con valori anche dell' 85-90% all'anno.

Nel 2006 l'Accademia Nazionale Francese di medicina presentò un rapporto in cui sosteneva l'opportunità di ubicare le pale a una distanza di almeno 1,5 km dalle abitazioni in quanto il suono emesso dalle pale è a bassa frequenza, la quale si diffonde facilmente e varia a seconda del vento, costituendo un rischio permanente per coloro che vi sono esposti. (Chouard, C-H. Panorama du medicin, 20 marzo 2006).

Importantissimo il contributo del dott. Christopher Hanning, uno dei più importanti specialisti del rumore e dei suoi effetti sul sonno e sulla salute, nonché fondatore e direttore del Leicester Sleep Disorders Service, nel Regno Unito. Nel suo "Sleep disturbance and wind turbine noise" del Giugno 2009 che riporta come effetti legati alla specificità dei disturbi del sonno indotti dalle turbine riguardino aumento dello stato di fatica fisica, sonnolenza e deterioramento cognitivo.

Ritenuto degno di considerazione uno studio della dott.ssa Nina Pierpont del 2009 (Wind Turbine Syndrome: a report on a natural Experiment). Tale studio caso-controllo molto dettagliato considera 10 famiglie nel mondo con disturbi così gravi provocati dal rumore delle turbine da dover abbandonare in 9 casi su 10 le loro case in modo definitivo. I soggetti adulti riferissero di un senso di "nervosismo dentro" o un "tremore interno" accompagnati da ansia e irritabilità. Tale sintomatologia, secondo la dott.ssa. Pierpont, è plausibilmente riconducibile ai suoni a bassa frequenza e agli infrasuoni. Bambini in età scolare e liceali presentavano disturbi del sonno, del comportamento, e cali nel profitto scolastico. Bambini, giovani e adulti, accusavano problemi di concentrazione e memoria. La tesi della Dott.ssa Pierpont è confermata da uno studio pubblicato dai medici ricercatori McAngus Todd, Sally Rosengren, James Colebatch ("Research from Neuroscience letters", 2008, pag. 36-41) ove si riporta come il rumore a bassa frequenza e quello a infrasuono possano danneggiare l'apparato vestibolare dell'orecchio interno.

E ancora, nel 2009 il dottor Michael Nissenbaum del Northern Maine Center ha presentato i risultati degli studi del suo gruppo alla Maine Medical Association, ("Effetti del rumore delle turbine eolico industriali su sonno e salute"), affermando come i pazienti studiati soffrissero di gravi problemi di salute dipendenti dallo sfarfallamento dell'ombra e dall'emissione di rumore proveniente dalle turbine situate nelle vicinanze delle loro abitazioni. In particolare: disturbi del sonno, cefalee, sensazione di instabilità, variazioni di peso, aumento della pressione sanguigna.

Il rumore delle pale è particolarmente complicato da analizzare a causa del "cocktail" delle caratteristiche fisico-acustiche che riguardano l'inquinamento da rumore. Il rumore pulsante, caratteristico delle pale, può essere più intrusivo di altri tipi di rumore, e le pulsazioni includono componenti sia udibili che non-udibili, cioè rumore a bassa frequenza, infrasuoni e vibrazioni.

Bergland et al. nel 2000 hanno eseguito per conto dell'OMS uno studio ("Noise and Sound") in cui sostengono che le turbine eoliche causano un rumore invadente che ha effetti nocivi sulla salute.

Alcuni produttori di turbine sostengono che al rumore ci si assuefa. Pur essendovi poche ricerche in tal senso vi è uno studio di Pirrera et al. del 2009 che pur se riferito al traffico dimostrerebbe il contrario.

Tornando a parlare di infrasuoni va detto che è il rumore sicuramente più insidioso perché al di sotto della frequenza di percezione umana di 20 Hz. Sono loro che sono capaci mandare in risonanza la parte dell'orecchio interno deputata all'organo dell'equilibrio e del senso spaziale.

Secondo Ivan Buxton ("Low frequency noise and infrasound", 2006) in una revisione della letteratura nota: "Vi è un gran numero di articoli che fanno riferimento agli effetti della frequenza infrasonica e della vibrazione negli esseri umani. Risulta evidente da questi lavori che l'effetto del rumore a bassa frequenza va molto più in profondità di un fastidio soggettivo come asserito dai sostenitori dell'energia eolica; vi sono al contrario dimostrazioni di rischi cardiovascolari con effetti

cronici endocrini, ivi compreso un aumento della produzione di cortisolo (già indicato da Harlow nel 1987) che può produrre una diminuzione della produzione degli anticorpi inibendo o sopprimendo la capacità e la resistenza dell'organismo alla malattia.

La sintomatologia legata alla vicinanza delle pale è uniforme in tutti i paesi dove queste sono state piantate. Questi sintomi rappresentano un sistema neurologico complesso, coerente ed interconnesso. Come riporta la Pierpont, non si tratta di sintomatologie che riguardino la sfera psicologica, ma poiché conseguenti dall'emissione di "forze fisiche" dalle pale (cioè cambiamenti di pressione dell'aria, rumore e vibrazioni) sono di carattere "fisico" (pulsazioni al torace, vibrazione di organi interni, tinnitus (rumori dentro l'orecchio), mal di testa, sensazione di avere le orecchie chiuse, vertigini ecc.) e distorsioni di funzioni cerebrali (perdita di sonno, concentrazione e memoria), diventando quindi neurologici. Tutti questi sintomi sono individuabili in una malattia dell'orecchio interno chiamata "Idropisia endolinfatica".

I sintomi "fisici" tendono a scomparire subito se i pazienti si allontanano dalle loro case vicine alle pale ed a ricomparire appena vi fanno ritorno. I disturbi alle funzioni cerebrali necessitano invece di più tempo. Non tutti gli individui che abitano nelle vicinanze delle pale ne soffrono, ma chi ne è affetto vede spesso la propria vita rovinata.

Un altro studio che ci preme mettere in evidenza è "Turbine eoliche, sfarfallio ed epilessia fotosensibile: descrizione della luce intermittente che può scatenare l'attacco epilettico e ottimizzazione linee guida per impedirlo" di Graham Harding, Pamela Harding, Arnold Wilkins, Istituto di Scienza Neurologiche, Aston University Birmingham, UK, Dipartimento di Psicologia, University of Essex Colchester, UK.

In questo studio viene trattato il fenomeno dell'effetto ottico chiamato "shadow flicker" (sfarfallio dell'ombra) causato dall'interruzione della luce solare provocata dalle pale. Sono stati presi in considerazione i parametri conosciuti che caratterizzano lo scatenamento dell'attacco epilettico causato da "shadow flicker": contrasto, frequenza, rapporto pieno/vuoto, area retinica stimolata e percentuale di corteccia visiva coinvolta. È stato osservato che il numero di pazienti disturbati dalla visione delle turbine eoliche non diminuisce in modo significativo fino a quando la distanza (tra soggetto e turbina) non eccede di cento volte l'altezza della turbina.

Dato che il rischio non diminuisce con l'aumentare della distanza, si evince che il fattore critico è dato quindi dalla frequenza dell'alternanza luce-ombra che dovrebbe essere mantenuta entro un massimo di 3 alternanze al secondo, cioè 60 rotazioni al minuto per una turbina a 3 pale.

In considerazione di quanto detto finora, si può ben sostenere che scegliere una distanza minima di 2 km come tutela tra abitazioni e turbine eoliche, sebbene una distanza ancora maggiore potrebbe rivelarsi necessaria, non è eccessivo quando le vite e il benessere degli interessati vengono presi in considerazione.

Altri studi calcolano quale sia poi la compromissione sul benessere animale sia di allevamento che selvatico.

Ad ogni buon conto anche da questo punto di vista quando sussiste l'incertezza e il benessere e la salute delle persone sono potenzialmente a rischio, è certamente appropriato invocare il principio di Precauzione senon altro perché vi è la certezza scientifica di una correlazione tra la percezione di un luogo verde, calmo, bello e il benessere della persona che invece viene a mancare con la percezione di degrado.

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Vengono completamente disattese le finalità del Piano di Monitoraggio Ambientale sancite dall'art. 28 e all'Allegato VII del D. Lgs. 152/2006, in quanto non si verifica lo stato qualitativo delle componenti ambientali interessate dalla realizzazione del progetto!

Lo STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE tratta la componente naturale biotica nel paragrafo 4.2. Biodiversità (pag. 235); nel successivo sottoparagrafo 4.2.1. Habitat e vegetazione è riportato: "L'area d'intervento come precedentemente menzionato si trova all'esterno della ZSC Monte

Limbara, nonostante ciò si è proceduto comunque alla caratterizzazione degli habitat in cui si svilupperà il progetto equiparandoli a quelli dell'allegato I della direttiva Habitat 92/43/CEE; tale operazione è stata effettuata consultando la carta della Natura Ispra che grazie alla consultazione del Web-GIS (http://cartanatura.isprambiente.it/Database/Habitat_IdPoly.php?h=SAR9424#) consente di consultare, per ogni ecotopo censito, schede specifiche con informazioni di flora, fauna e sulle pressioni a cui è esposto". Ciò significa che lo studio naturalistico dell'area su cui ricade il progetto è stata fatta esclusivamente su base cartografica e non con ispezioni in situ, assolutamente necessarie per gli importanti lavori che dovranno essere fatti per realizzarlo.

Lo studio naturalistico manca completamente di un'analisi floristica, necessaria per mettere in evidenza la presenza o assenza di piante endemiche, rare o di notevole interesse fitogeografico, pur presenti nel territorio. La realizzazione delle infrastrutture previste, temporanee e definitive, così come tutte le operazioni di adeguamento della rete viaria, potrebbero quindi danneggiare la componente floristica di pregio senza che questo sia stato previsto e evitato. Questa criticità, da sola, solitamente blocca la realizzazione di qualsiasi progetto e quello in essere non dovrebbe essere preso in considerazione, finché non sarà accompagnato da un'adeguata analisi della flora.

D'altra parte l'analisi vegetazionale, anche se condotta esclusivamente su base cartografica, mette in evidenza l'interferenza del progetto con diversi habitat di notevole interesse ecologico, come gli habitat "6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" e "8220: Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica", il primo habitat prioritario ai sensi della direttiva Habitat e il secondo solitamente ricco di entità endemiche, o di notevole interesse ecologico ed economico, come l'habitat "9330 Foreste di *Quercus suber*". Occorre segnalare però che il territorio considerato manca di studi vegetazionali specifici, quindi l'analisi esclusivamente cartografica appare ancora una volta inadeguata, in quanto non tiene conto di diversi habitat, spesso difficilmente cartografabili, come i prati umidi, all'interno dei quali sono compresi diversi habitat di notevole interesse, come "3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes*", "3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea" e "3170 * Stagni temporanei mediterranei", pur presenti nel territorio.

Ancora una volta la mancanza di un'adeguata analisi sul campo mette seri dubbi sulla validità dello studio di impatto ambientale in toto.

Non diverso appare lo studio concernente la fauna (4.2.2. Fauna), dove ancora una volta sono elencati gli animali potenzialmente presenti nell'area, ma non come gli stessi saranno influenzati sia nella fase di realizzazione dell'opera, sia nella fase di esercizio della stessa, se non in maniera puramente teorica. Sicuramente sia i lavori di adeguamento stradale, sia i lavori per la realizzazione degli aerogeneratori creeranno disturbo e porteranno a una diminuzione degli habitat di specie elencate nella Direttiva 2009/147/CE come *Lanius senator*, *Sylvia sarda* e *Sylvia undata*.

Infine non è stato studiato e neppure menzionato l'impatto generato dai diversi interventi di allargamento stradale previsti nel progetto e atti a permettere il trasporto degli aerogeneratori; interventi che porteranno inevitabilmente alla eradicazione di molte siepi e alla distruzione di molti muretti a secco. Si ricorda che le siepi e i muri a secco a esse associati rivestono un importante elemento ecologico nei contesti agropastorali come quello interessato dal progetto, un "rifugio" per diverse specie animali e vegetali che altrimenti non potrebbero vivere in quel determinato territorio. La distruzione delle siepi quindi determina una notevole perdita di biodiversità, che potrebbe non essere recuperata con le successive opere di compensazione.

INQUINAMENTO ACUSTICO E LUMINOSO

Si ritiene che, in mancanza di scenari di studio che suppliscano al basso grado di dettaglio progettuale ed alla complessità del cantiere, le previsioni modellizzate ad oggi non si basino su dati credibili e che quindi la valutazione acustica eseguita risulti non valida, poiché non significativa, delle sorgenti di emissione. Non si fa riferimento ad alcun rilievo di fondo se non per similitudine con altri siti, ma non risulta alcuna comparazione possibile. Inoltre non è previsto alcun monitoraggio del rumore in corrispondenza degli scavi da eseguire per oltre 25 km, verosimilmente in roccia, e per ampi tratti in prossimità del centro urbano.

In un contesto dove anche il buio come il silenzio acquisiscono un valore identitario non viene valutato alcun danno relativo alla emissione nel periodo notturno di luci continue o intermittenti nel cielo visibili almeno a 5 km di distanza.

Oggi questo scenario, considerato come uno dei più suggestivi della Gallura non avrà più modo di essere considerato tale o di poter essere testimone della bellezza della Regione attraverso la Sardegna Film Commission che molto ha investito negli ultimi anni e che ha visto questo territorio protagonista in diverse produzioni cinematografiche come “Amore Rosso”, “Proibito”, “Altura” e “Gringo” o come il recente “Il Muto di Gallura“, o “Il Principe Libero”, sulla vita di Fabrizio De André. Tale considerazione non va inquadrata esclusivamente in una ottica romantica, tutt’altro, **si tratta di una interferenza in termini economici e di investimenti di capitali pubblici già investiti** e che si infrangono in relazione ad interessi privatistici.

CONSUMO DI SUOLO

La **tutela del patrimonio ambientale, del paesaggio e il riconoscimento del valore del suolo e del capitale naturale sono compiti e temi a cui richiama l’Europa**, rafforzati dal **Green Deal**, dalla **“Legge per il ripristino della natura”**, dalla **“Strategia europea per il suolo per il 2030”** e dalla recentissima proposta di **“Direttiva europea per il monitoraggio e la resilienza del suolo”**, presentata dalla Commissione Europea a luglio di quest’anno (ISPRA).

Il **suolo** è lo stato superficiale della crosta terrestre, i primi cinque centimetri di terreno che **conservano il 90% della biodiversità terrestre**. **“Il suolo è una risorsa vitale, limitata, non rinnovabile e insostituibile”**, è, dunque, fondamentale per i servizi ecosistemici e per la loro qualità (SNPA)

Un **suolo sano** costituisce la base essenziale dell’economia, della società e dell’ambiente, poiché produce alimenti, accresce la resilienza ai cambiamenti climatici, agli eventi meteorologici estremi, alla siccità, alle inondazioni, favorisce il controllo dell’erosione, la regolazione del clima e dello scorrimento delle acque superficiali. Un suolo sano riesce ad **immagazzinare carbonio, ha una maggiore capacità di assorbire, conservare e filtrare l’acqua, fornendo servizi vitali come alimenti sicuri e nutrienti**, e biomassa per i settori non alimentari (Commissione Europea, 2023).

Il **consumo di suolo** è definito dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) quale **“incremento della copertura artificiale del suolo”** e si verifica quando una superficie originariamente naturale o semi-naturale viene ricoperta, ad esempio, da nuovi edifici, infrastrutture, strade, cantieri etc.

L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) monitora lo stato di conservazione della risorsa suolo calcolando l’Indicatore di Sviluppo Sostenibile 15.3.1 (secondo la metodologia proposta dall’UNCCD) e attraverso l’osservazione di un set di **sub-indicatori di degrado del suolo**.

L’indicatore quantifica la porzione di territorio soggetta a processi di degrado, analizzando l’andamento di 3 sub-indicatori:

- 1) i cambiamenti di copertura del suolo, tra i quali, uno dei più impattanti, il **consumo di suolo**;

- 2) la perdita della produttività primaria della vegetazione, ossia la riduzione della sua capacità di produrre biomassa;
- 3) la variazione dello stock di carbonio organico nei primi 30 cm di suolo, in cui si conserva la **quota maggiore di biodiversità fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici.**

La conseguente **impermeabilizzazione permanente del suolo**, ovvero **“la copertura di parte del terreno e del relativo suolo con materiali artificiali – quali asfalto e calcestruzzo”** e la copertura semipermanente del suolo con altri materiali artificiali è, dunque, strettamente connessa a: disastri idrogeologici, compromissione della biodiversità, cambiamenti climatici, rischio di approvvigionamento idrico e sicurezza alimentare.

Secondo l'ultimo rapporto **“Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2023 (Report n. 37/2023)”** - elaborato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA)- la velocità di crescita del consumo di suolo in Italia, tra il **2021 e il 2022, è stata di 2.4 m quadrati al secondo**, con una perdita di servizi ecosistemici pari ad un valore di **9 miliardi di euro per i suoi costi nascosti**, impatto che ricadrà sulle future generazioni.

Monitorare i cambiamenti di uso del suolo risulta, dunque, fondamentale per indirizzare le strategie di pianificazione e di governo del territorio, soprattutto in questa fase di transizione energetica: lo stesso SNPA - nell'ultimo rapporto 2023 - inserisce tra i fattori che contribuiscono al consumo di suolo, le stesse nuove tecnologie di produzione di energia rinnovabile (impianti fotovoltaici a terra), rilevando, secondo i monitoraggi della Carta Nazionale del Consumo di Suolo (classe 125), che, In Italia, le installazioni di **“fotovoltaico a terra”** occupano ad oggi 17.830 ettari. Tenendo conto della definizione di **“consumo di suolo”** SNPA, su detta, l'evidenza che la messa a terra di pale eoliche dell'altezza di 200 metri, la realizzazione di un sistema di nuova viabilità interna al parco eolico, la realizzazione di modifiche alla viabilità esistente, la costruzione di una superficie di oltre 10000mq (1Ha di piazzola!) per ogni area di cantieramento invadendo superfici boscate e aree con emergenze granitiche non possono che confliggere con i principi generali di tutela.

Oltre all'occupazione di nuovo territorio senza limiti temporali e alla trasformazione delle aree vegetate e boscate, la nuova estensione del cantiere causa un ulteriore aumento della frammentazione ecologica in un'area di elevata permeabilità faunistica e floristica, senza che siano proposti studi, mitigazioni o compensazioni adeguate.

INTERVISIBILITA'

La carta delle intervisibilità di progetto mette in evidenza che da tutti i contesti tutelati (fascia costiera, Monte Pulchiana, area SIC del Monte Limbara, area marina protetta di Tavolara, il parco eolico risulti ampiamente visibile.

Si evidenzia in tal senso che le linee guida della Regione Toscana per l'installazione di impianti eolici calcolano in $600 \times H_{\text{torre}}$ [m] il raggio dell'area di impatto visuale assoluto (aiva).

Ma senza scomodare le potenzialità dei software di simulazione si invita a ragionare sui seguenti semplici calcoli. Citando gli elaborati progettuali le altimetrie del parco eolico sono variabili, in particolare gli aerogeneratori sono ubicati tra la quota minima di 585 m s.l.m. (PALA WTG3) alla quota massima di 726 m s.l.m. (PALA WTG4); se si sommano queste quote a quelle del generatore, 200 m, si raggiunge quota 926 metri ben oltre la quota di Punta Cannone sull'isola di Tavolara (565 m s.l.m.), la piazza di Tempio Pusanica (560m s.l.m.) e tutti i contesti tutelati limitrofi.

Il livello di visibilità risulta altissimo e in particolare risulta incompatibile con le valutazioni poste alla base dei vincoli di natura paesaggistica dei territori dei comuni vicini, dalle aree storiche dei centri matrice nonché dai siti di interesse storico e archeologico.

Un impianto industriale delle dimensioni previste nel progetto andrebbe di certo a minare alla base tali valutazioni.

Si ritiene che il progetto non sia coerente con quanto indicato negli allegati alla D.G.R. 59/90 del 27.11.2020.

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

Il progetto proposto riporta le planimetrie riferibili al geoportale ma alcuna analisi. Non si è tenuto alcun conto del reticolo minore. Tanto meno è stata considerata la pericolosità idraulica ove insiste la viabilità lungo la quale si installerà il cavidotto di connessione alla rete nazionale.

Non è indicata la tipologia di calcolo delle portate che deve riferirsi ai metodi illustrati nel piano di assetto idrogeologico.

Prescindendo quindi da qualsiasi analisi idrologica (neppure sono riportati calcoli con metodi alternativi a quelli illustrati nel PAI) il proponente risolve il problema delle interferenze della viabilità con una soluzione che dal punto di vista idraulico denota un'evidente sottovalutazione del problema.

Un ulteriore rischio è rappresentato dalle sollecitazioni statiche cui le opere d'arte saranno sottoposte al passaggio dei mezzi. E' stato verificato il carico massimo ammissibile o si lasceranno sul territorio opere d'arte danneggiate?

ANALISI GEOTECNICA:

Come evidenziato nella carte geotecnica e descritto negli elaborati progettuali lo strato di terreno risulta limitato a qualche decina di centimetri, ciò significa che gran parte delle operazioni di scavo per la realizzazione di fondazioni e trincee per i cavidotti dovranno essere eseguite direttamente sulla roccia granitica. Il progetto non tiene in considerazione questa particolarità in quanto, ancora un volta in maniera del tutto generica, non precisa l'aumento dei costi relativo a tale caratteristica, l'aumento della tempistica dei lavori, l'aumento dei rumori relativi a tale tipologia di operazione, né i rischi relativi legati alla salute di lavoratori e di abitanti.

Si ritiene pertanto che vengano evidenziate in maniera puntuale e completa le lavorazioni, ne venga quantificato il costo, ne vengano quantificate tutte le verifiche relative ai rischi conseguenti. **Si chiede pertanto che l'amministrazione procedente richieda un approfondimento progettuale.**

RISCHIO INCENDIO:

I territori interessati risultano ampiamente boscati e cespugliati e pertanto potenzialmente soggetti ad un rischio di incendi elevato.

In fase di cantieramento si sottolinea che non è stata prevista alcuna sospensione o valutazione riguardo alla campagna regionale di prevenzione incendi che prevede la sospensione delle attività pericolose nel periodo da maggio a ottobre. In fase di esercizio, la presenza di impianti, cavidotti e circuiti in tale ambito determina una importante potenziale pericolo di innesco di incendi. Come evidenziato nella relazione legata ai casi di rottura dell'impianto il rischio di scariche atmosferiche è molto elevato. Le stesse pale possono generare turbolenze atmosferiche tali da favorire lo sviluppo e l'avanzamento dell'incendio. Inoltre le pale stesse rappresentano un importante ostacolo al volo dei mezzi antincendio.

Si rileva pertanto, ancora una volta la superficialità delle argomentazioni prese in considerazione pur di addivenire ad un bilancio favorevole dell'opera.

Si chiede che l'Amministrazione competente richieda un approfondita analisi anche di questa interferenza generata dall'opera.

Come se non bastasse è certa l'interferenza che tali impianti causano all'azione di aeromobili dedicati allo spegnimento.

VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA AL PARCO

Diventa estremamente importante rilevare che indicativamente la capacità di carico per le vie di accesso deve essere di almeno 2 kg/cm² (circa 0,2 Mpa), mentre per le strade interne deve essere almeno di 4 kg/cm², mantenendo questo valore fino ad una profondità di 1 m per le strade di accesso e di 3 m per le strade interne al campo eolico.

La viabilità esistente non presenta tali caratteristiche dimensionali per l'intero sviluppo e pertanto dovranno necessariamente essere previsti degli adeguamenti (ampliamento della carreggiata, modifica al raggio di curvatura, disboscamento o importanti capitozzature alla vegetazione) che non sono state computate con conseguente falsatura delle valutazioni sulla viabilità.

Per la realizzazione delle opere è necessario il trasporto di notevoli quantità di materiali e mezzi che non vengono computati.

Inoltre l'ampliamento delle carreggiate stradali può portare all'eliminazione delle siepi e dimuri a secco che delimitano le proprietà e i pascoli. La siepe nei contesti agropastorali, come quello su cui insiste il progetto, rappresenta un importante elemento ecologico, un "rifugio" per diverse specie animali e vegetali che altrimenti non potrebbero vivere in quel determinato territorio. La distruzione delle siepi quindi determina una notevole perdita di biodiversità, con le relative conseguenze inerenti il disfacimento degli equilibri ecologici della zona. Tali lavori quindi cozzano enormemente contro "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030", che prevede tra le altre cose il ripristino degli habitat e non la loro distruzione.

Il muretto a secco, o su muru burdu, è considerato un elemento identitario della Sardegna e attualmente è tutelato dalla Legge regionale n°8 del 25 novembre 2004 che lo include nel Piano Paesaggistico Regionale. Quando si interviene su un elemento storico non è ammissibile banalizzarlo dicendo che verranno "smantellati" e poi "ripristinati" perché il valore non sarebbe più lo stesso!

Risulta evidente che riportare un breve tratto colorato in una planimetria di così vasta scala risulta completamente inutile e fuorviante. Manca completamente infatti una analisi sulle pendenze e la quasi totale necessità di interventi di vera e propria costruzione della carreggiata stradale con opere di sterro e riporto di notevoli dimensioni.

Non vi è inoltre alcuna stima riguardo al numero dei trasporti utile alle valutazioni sull'emissioni di rumore, polveri o di tempistiche legate ai ripristini!!!

Nella sintesi non tecnica non si fa alcun riferimento all'impatto potenziale sulla emissione di polveri o caduta di materiali.

CANTIERE

Non vi è alcuna tavola progettuale che raggiunga un livello di approfondimento utile (vedi tavola "planimetria di cantiere") alla valutazione delle reali entità di scavo o riporto per la realizzazione di piazzole di circa 10000 mq di superficie! Piazzole che dovranno costituire una base di capacità portante considerevole, il che prevede una forte compattazione del terreno.

Anche la planimetria dell'area BESS è completamente avulsa dal contesto, né ben inserita all'interno degli elaborati progettuali.

Schemi e foto in ciclostile, usate per ogni progetto e in ogni contesto, rendono quasi banale l'operazione di caricare progetti "tipo".

Ogni descrizione delle operazioni di scavo viene banalmente ricondotta all'uso di mezzi meccanici mentre la chiara disamina sulle caratteristiche geomorfologiche dei siti si rimandano al momento di mettere in esecuzione il progetto. Tale circostanza falsa completamente le possibili ripercussioni e valutazioni sui volumi delle terre di scavo, sulla loro qualità, sulla opportunità del loro riuso, sulle valutazioni. Quali saranno allora i reali impatti delle opere? Come sono stati calcolati i volumi di scavo e riporto senza tenere conto di tali criticità? E come si è potuto dar corso al calcolo dei costi delle opere in maniera non sbilanciata nei confronti dei soli ipotetici "vantaggi"? Risulterebbe scontata la necessità un approfondimento progettuale puntuale.

RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

La fase di dismissione dell'impianto avviene con la ricostruzione delle aree necessarie al montaggio, causando di conseguenza tutti i disagi che ne erano conseguiti all'inizio. Va ricordato infatti che solo parte della superficie di cantiere (circa 30%) viene mantenuta nella fase di esercizio. Purtroppo non si relaziona in merito ai nuovi rischi, disagi e costi circostanziati. Quanto rumore? Quante polveri, quanti disagi e per quanto tempo?

Ancora in maniera superficiale si accenna inoltre alla ipotesi di monitoraggio ambientale per l'esecuzione di eventuali bonifiche dei luoghi. Sono necessari di conseguenza i campionamenti allo stato attuale dei luoghi e di prevederne tempistiche e modalità!

ANALISI COSTI BENEFICI

Ancorchè di difficile determinazione alcuni valori appaiono fuori proporzione e sono necessarie profonde modifiche di paradigma.

Limitazioni all'edificabilità: non si tiene conto che in ambito agricolo la possibilità di edificare costituisce l'innescò per ogni attività in quanto risiedere in loco consente di ottimizzare i tempi del lavoro, l'attività di vigilanza.... quindi la limitazione causata dall'esistenza dell'impianto ha ripercussioni di ben più ampia portata.

DISMISSIONE A FINE IMPIANTO

Se la principale critica al presente Studio di Impatto Ambientale è la superficialità con la quale sono stati condotti gli studi, l'analisi della dismissione a fine impianto non può che farne degno coronamento.

Nel progetto non è indicata alcuna garanzia finanziaria o assicurativa posta a tutela della realizzazione effettiva delle opere di bonifica ambientale e smaltimento dei residui in caso di dismissione; e nemmeno la gestione e manutenzione dell'intera opera in corso di vita degli impianti; Seppur venga decantata la "potenza" economico-finanziaria della Società richiedente, è pur vero che le società sono soggette al mercato e in assenza di rilascio preventivo di garanzie reali, personali, finanziarie, assicurative con primarie compagnie del settore e/o cauzione depositata, non vi è certezza alcuna di poter affrontare i costi di dismissione, smaltimento o di poter risarcire i danni ambientali o altro che, eventualmente, si dovessero causare durante la predisposizione del progetto, cioè la costruzione dell'impianto, la dismissione e lo smaltimento.

Il rischio è che il territorio si trasformi in un "cimitero" di rottami industriali o che le bonifiche rimangano di competenza dei proprietari dei fondi.

A dimostrazione del danno temuto si veda quanto osservato e testimoniato mediante documentazione fotografica dal Coordinamento in siti molto vicini (Bassacutena e Chiamonti) su impianti montati da pochi anni.



IMPATTO DOVUTO ALLA EVENTUALE ROTTURA DEGLI ORGANI ROTANTI.

Si rileva inoltre che la probabilità di rottura non è poi così remota stante che già in due casi nelle immediate vicinanze all'impianto c'è la certezza che si siano verificati dei cedimenti di parti di elica o come nel caso fotografato di tutto il rotore! In tal senso la distanza dalle strade delle opere progettate appare completamente inadeguata a garantirne la sicurezza oltre che al rispetto della normativa.

CRONOPROGRAMMA

Lo schema presentato tiene in esclusiva considerazione la fase di realizzazione dell'opera e non l'intera vita della stessa. Non si fa alcun reale riferimento temporale, nemmeno teorico ai tempi legati al periodo di esercizio, alle manutenzioni programmate nonché alla dismissione. Inoltre non

si tiene conto di quanto millantato in termini di sospensione dei lavori per il rispetto dei periodi migratori o alla campagna regionale antincendio, nonché alle fasi di monitoraggio e verifica. Inoltre non viene considerata alcuna valutazione in merito alle opere di competenza della Società Terna che sono indispensabili al funzionamento dell'opera che potrebbe risultare assurdamente inutile.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

In relazione all'”effetto selva” si precisa che la distanza tra le pale risulta essere inferiore ai dettati dalla D.G.R. 59/90 del 2020

Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, ogni valutazione dovrebbe essere eseguita su progetti unitari e in maniera completa con quanto già presente sul territorio al fine di consentire una valutazione complessiva anche in relazione ad eventuali effetti sinergici. Oltre al singolo impianto, già di per sé mastodontico, doveva essere valutato il rischio cumulativo con gli altri impianti esistenti nonché di altre situazioni pregresse di qualsiasi natura.

Inoltre non viene circostanziata né l'opzione zero né tantomeno una valida alternativa al progetto.

Si sottolinea inoltre che il progetto risulta completamente decontestualizzato. Come imposto dalle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.152/2006 (del 18.05.2023) il progetto dovrebbe contenere la rappresentazione degli elementi di infrastrutture esistenti funzionali alla contestualizzazione dei nuovi elementi progettuali, nonché alle verifiche sul **fattore di cumulabilità**. Non vi è traccia nel progetto di quanto prescritto come una analisi delle interferenze con gli impianti eolici già esistenti, con le aree di cava, né sulle linee elettriche, né sulla tipologia delle infrastrutture stradali.

PROCEDURE DI PUBBLICITA'

La direttiva n.59/90 al punto 4.3.8 indica nei parametri di valutazione sulla bontà del progetto il *“coinvolgimento delle realtà locali sin dalle prime fasi di pianificazione dei progetti ...e le iniziative opportune per assicurare i maggiori benefici possibili per le comunità locali”*. Nulla o molto poco si riporta in merito, ipotecendo il giudizio di bontà del progetto.

Dalla verifica effettuata contattando la gran parte dei proprietari dei fondi interessati dalle opere, risulta che non tutti abbiano manifestato la volontà alla attuazione del progetto.

Non esiste pertanto al momento la totale disponibilità giudica dei fondi da parte della società richiedente.

In relazione a quanto prescritto dal Piano Energetico Ambientale Della Regione Sardegna (2015-2030) - Deliberazione Regione Autonoma Della Sardegna N° 59/90 Del 27.11.2020 - Allegato E) non risultano rispettate nemmeno le distanze dalla turbina dal confine *“di proprietà di una tanca”* risultando lesi quindi anche i diritti dei confinanti.

Si ritiene che la procedura sia lesiva del principio di buona fede e collaborazione.

CONCLUSIONI:

Gli elaborati presentati al fine della Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione dell'opera, in ottemperanza a quanto stabilito per la procedura di VIA dovrebbero avere il livello di **“fattibilità tecnica ed economica”** secondo il recente D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici; non solo, dovrebbero consentire *“una rigorosa verifica dei potenziali impatti degli interventi sugli obiettivi ambientali (principio di “non recare danni significativi all'ambiente”) prioritari in ambito dell'Unione così come definiti dal Regolamento (UE) 2020/852 (cd. “Regolamento Tassonomia” degli investimenti sostenibili) e richiamati esplicitamente anche nel Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza”*.

In primis pertanto, in relazione a tutte le osservazioni sopra dimostrate, si ritiene che gli elaborati progettuali non presentino un congruo approfondimento; anzi gli stessi non consentano di addivenire ad alcuna valutazione circa l'impatto ambientale dell'opera.

Per le motivazioni sopradette il progetto proposto contrasta con i generali principi della Strategia Energetica Nazionale 2017 in quanto **NON RAGGIUNGERE IN MODO SOSTENIBILE GLI OBIETTIVI AMBIENTALI** e di decarbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21; non rispetta le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale, risulta lesivo del contesto socioetnoantropologico, non risponde ai disposti del D.Lgs. 152/06.

Si richiede pertanto che il principio di prevenzione non possa che portare la spett.le “Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA)” all’espressione di una valutazione negativa di compatibilità ambientale e paesaggistica.

Firmatari del presente documento per il Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica:

- dott. Angius Vittorio
- geom. Casini Enrico
- dott.ssa Civaì Caterina
- dott.ssa Demontis Maria Grazia
- dott.ssa Naviglio Lucia
- dott.ssa Rossi Sabrina
- dott. Ruggero Alessandro
- arch. Sala Alberto
- dott. Scano Marco
- dott.ssa Silvia Spanu
- dott.ssa Tolar Marta
- ing. Urgeghe Giuliano

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO da intendersi parte integrante:

- 1) L'art. 10 della Costituzione Italiana prevede che “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”⁹
Fonte:
 - <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-10>
- 2) Il Principio Giuridico della “Gerarchia delle fonti nel diritto”, sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore; precisamente sono considerate “fonti primarie” le Norme derivanti da trattati internazionali, cui seguono Direttive e regolamenti comunitari, anche ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
- 3) La Risoluzione 1803 (XVII) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1962, con annessa la Dichiarazione sulla sovranità permanente degli Stati sulle proprie risorse naturali quale elemento costitutivo del diritto all'autodeterminazione. Tale prospettiva è bene illustrata dalla famosa formula contenuta nel punto 1 della Dichiarazione: «Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali deve essere esercitato nell'interesse del loro sviluppo nazionale e del benessere delle popolazioni dello Stato interessato»,

ripresa anche dalla Carta dei diritti e doveri economici degli Stati adottata dalla stessa Assemblea nel 1974;

- 4) L'isola di Sardegna, il mare che la circonda e le coste sarde, e nella fattispecie il territorio gallurese, sono per la loro bellezza e naturalezza paesaggistica il principale motivo dell'affluenza turistica in Sardegna e, come risaputo, l'economia della Sardegna si basa prevalentemente sul settore del turismo e sulle attività turistiche prevalentemente costiere. L'impianto in questione si configurerebbe uno scempio ambientale e paesaggistico, come una minaccia ai beni culturali e del patrimonio paesaggistico sardo del popolo sardo e italiano e una minaccia al sostentamento e alla sopravvivenza di moltissimi sardi e abitanti in Sardegna che lavorano stagionalmente in ambito turistico.

Il territorio, quale componente dell'ambiente, costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di "paesaggio", evocativo di altri valori costituzionali sottesi.

La distruzione anche parziale dei beni culturali e paesaggistici di un popolo è considerata un crimine internazionale.

Tutto ciò in relazione al progetto in questione, rende evidente che l'installazione degli aerogeneratori in questione interromperebbe la prospettiva aperta e caratteristica del paesaggio gallurese dal sapore arcaico, unico e caratteristico del territorio; la presenza delle torri eoliche creerebbero un danno ambientale, culturale e paesaggistico e costituirebbe un attentato alla sicurezza, alla salute e alla dignità non solo degli abitanti galluresi, ma di gran parte della popolazione sarda, nonché prova dell'esistenza del dolo specifico richiesto per il crimine di ecocidio e genocidio, ovvero della volontà di distruggere in tutto o in parte l'ambiente tipico e culturalmente identitario di un gruppo nazionale, razziale, etnico o religioso, quando siano distrutti siano beni che esprimono l'identità del gruppo o dell'etnia o del popolo. Le energie rinnovabili sono importanti per la transizione energetica, ma non possono in alcun modo prevalere o peggio essere totalizzanti sugli altri valori costituzionali, quali la tutela del paesaggio, dell'ambiente, dei beni archeologici, della cultura e dell'identità di un popolo.

Fonti:

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani : https://www.ohchr.org/en/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni.: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_it.pdf
- Crimini contro il Patrimonio Culturale https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/791194/1635006/phd_unimi_R11950.pdf
- La distruzione dei Beni Culturali come crimine internazionale
- <https://iris.unirc.it/handle/20.500.12318/12160>
- La tutela internazionale dei Beni Culturali https://www.academia.edu/30384688/La_tutela_internazionale_dei_Beni_Culturali
- Dichiarazione ONU sui Diritti dei Popoli Indigeni https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-delle-Nazioni-Unite-sui-diritti-dei-popoli-indigeni-2007/189
- Autodeterminazione, Diritti Umani e Diritti dei Popoli Indigeni <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/attivita/Autodeterminazione-diritti-umani-e-diritti-dei-popoli-diritti-delle-minoranze-territori-transnazionali/187>

- 5) I principi posti a fondamento degli istituti del diritto internazionale dell'ambiente sono:
- a) il principio della "sovranità permanente sulle risorse naturali" che rientra nella più ampia funzione di sovranità che lo Stato esercita rispetto al suo territorio e che si esprime attraverso la libertà di realizzare — o di permettere che siano realizzate — determinate attività, come ad esempio l'uso dei terreni e delle acque, lo sfruttamento delle risorse naturali;
 - b) il principio del "non uso del territorio" di uno Stato "per arrecare danno" ad altri, che costituisce un limite all'azione dello Stato, limitando un'assoluta concezione della sovranità e non solo in ragione dell'interesse degli altri Stati, ma anche di un più generale obbligo di tutela dei diversi ecosistemi al suo interno;
 - c) il principio di "prevenzione" (o "azione preventiva"), che comporta per gli Stati o per quanti operando al suo interno possono compromettere gli equilibri ambientali, l'obbligo di agire con responsabilità e supportare i costi per evitare ogni effetto lesivo a tali equilibri;
 - d) il principio di "precauzione" (anche nella forma di "approccio di precauzione"), che si concretizza in una serie di obbligazioni di fronte a rischi gravi, anche irreversibili, per l'ambiente o, in assenza di dati scientifici e tecnici certi che possono richiedere una previa autorizzazione, una valutazione previa dell'impatto di comportamenti ed azioni o la trasparenza nell'informazione;
 - e) il principio della "responsabilità comune ma differenziata", che interpreta la comune responsabilità verso l'ambiente che gli Stati sono chiamati ad attuare in ragione della diversa loro differente condizione in termini di sviluppo e di situazione socio-economica;
 - f) il principio del "risarcimento per danno ambientale" (polluter-pays), secondo il quale chi compromette con la sua attività l'ambiente è obbligato a ripristinare la situazione precedente alla lesione compiuta e al connesso indennizzo;
 - g) il principio della "cooperazione" come più ampio obbligo che è strettamente collegato al concetto di sviluppo sostenibile che impone di contemperare le necessità dello sviluppo con la protezione ambientale

Fonti:

- <https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892106451.pdf>
- <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/La-Conferenza-su-ambiente-e-sviluppo-di-Rio-de-Janeiro-3-14-giugno-1992/208>

- 6) La Dichiarazione di Rio - fatta propria dall'Assemblea Generale dell'ONU nel corso della sua 47ª sessione con la Risoluzione 47/191 definisce diritti e responsabilità degli Stati rispetto agli obiettivi di Rio. Nel Principio 22 viene ricordato che i popoli indigeni e le loro comunità hanno un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente, grazie alle loro conoscenze ancestrali e alle pratiche tradizionali. Secondo la Dichiarazione, gli Stati dovrebbero riconoscere e supportare la loro identità culturale e i loro interessi, rendendoli capaci di partecipare concretamente allo sviluppo sostenibile. Tra i 27 principi di cui si compone la Dichiarazione emergono alcuni concetti fondamentali:
- a. l'essere umano è al centro delle azioni per la promozione dello sviluppo sostenibile;
 - b. l'incertezza della scienza non deve prevenire la politica dal prendere misure che impediscano il degrado ambientale in presenza della minaccia di danni irreversibili;
 - c. gli Stati hanno diritto di sovranità sui propri territori e libero accesso alle proprie risorse, ma non hanno il diritto di causare danno all'ambiente;

- d. sradicare la povertà e ridurre le disparità negli standard di vita a livello mondiale è indispensabile per la promozione dello sviluppo sostenibile.

Fonte:

- Dichiarazione di Rio:

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf

7) La Dichiarazione di Stoccolma, Principio 21, riferendosi ai principi di diritto internazionale generale ed alla Carta delle Nazioni Unite, sostiene il “diritto sovrano” degli Stati quanto all’utilizzazione delle risorse naturali sulla base delle rispettive politiche ambientali. Ma a tale diritto viene affiancata una limitazione, espressa attraverso un obbligo erga omnes che ricade sugli Stati, che hanno « la responsabilità di assicurare che le attività esercitate all’interno della loro giurisdizione e sotto il loro controllo, non causino danno all’ambiente di altri Stati, o in regioni che non sono sottoposte ad alcuna giurisdizione nazionale »;

Fonte:

- Dichiarazione di Stoccolma :

<https://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1992-dichiarazione-rio.pdf>

8) La Corte Internazionale di Giustizia l’8 luglio 1996, ha definito il concetto di ambiente: “the environment is not an abstraction but represents the living space, the quality of life and the very health of human beings, including generations unborn”. «L’ambiente non è un’astrazione, ma lo spazio in cui vivono gli esseri umani e da cui dipende la qualità della loro vita e la loro salute, compresa quella delle generazioni future». Nel diritto internazionale è essenziale considerare, e quindi regolare, la stretta connessione tra la vita umana e la tutela dei differenti ecosistemi che rendono possibili le condizioni di vita e concorrono a costituire l’ambiente naturale.

Fonti:

- https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/8_7_2022.pdf
- <https://rm.coe.int/report-e-lambert-en/16809c827f>
- https://www.pul.it/cattedra/upload_files/17/ambiente%202017.pdf

9) La [Convenzione Internazionale sulla Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali](#) (UNESCO del 2015) nello specifico gli Artt. 2 e 8 che recitano:

Art 2 (Principi fondamentali)

- Punto 1. (Principio del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali) “La protezione e la promozione della diversità culturale presuppongono il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali quali la libertà di espressione, d’informazione e di comunicazione nonché la possibilità degli individui di scegliere le proprie espressioni culturali”;
- Punto 2 (Principio di sovranità): In conformità alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati possono far valere il loro diritto sovrano per adottare misure e politiche volte a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.
- Punto 3. (Principio dell’uguale dignità e del rispetto di tutte le culture): La protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali implicano il riconoscimento del principio di uguale dignità e del rispetto di tutte le culture, incluse quelle delle persone appartenenti alle minoranze e alle popolazioni autoctone.

- Punto 5. (Principio della complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo): Considerato che la cultura rappresenta un settore essenziale dello sviluppo, gli aspetti culturali ed economici dello sviluppo assumono pari importanza. Gli individui e i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di usufruirne.
- Punto 6. (Principio di sviluppo sostenibile): La diversità culturale rappresenta un patrimonio sostanziale per gli individui e le società. Lo sviluppo sostenibile, di cui beneficiano le generazioni presenti e future, presuppone la protezione, la promozione e il mantenimento della diversità culturale.

Art. 8 (Misure volte a proteggere le espressioni culturali)

1. Senza pregiudicare le disposizioni sancite dagli articoli 5 e 6, le Parti contraenti possono individuare sul proprio territorio l'esistenza di situazioni particolari che espongono le espressioni culturali al rischio di estinzione, a una grave minaccia o che rendano necessarie qualsiasi genere di salvaguardia urgente.

2. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti possono ricorrere a qualsiasi misura adeguata per proteggere e preservare le espressioni culturali nelle situazioni descritte al paragrafo 1.

- Fonte: <https://www.unesco.it/it/documenti-unesco/convenzione-internazionale-sulla-protezione-e-la-promozione-della-diversita-delle-espressioni-culturali-2005/>

10) La [Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società](#), (Faro il 27 ottobre 2005 ratificata con Legge 1 ottobre 2020, n. 133)

Fonte:

- <https://www.archeologi.org/sites/default/files/inline-files/LEGGE-1-ottobre-2020-n-133.pdf>

11) La [Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali](#), approvata a Nicosia il 19 maggio 2017. In particolare si faccia riferimento agli Artt:

L'art. 1: Lo scopo della Convenzione è prevenire e combattere la distruzione, il

danneggiamento e la tratta dei beni culturali; rafforzare l'attività di prevenzione e la risposta del

sistema di giustizia penale a tutti i reati di natura culturale; promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali.

L'art. 2, che definisce l'ambito di applicazione della Convenzione, ovvero la prevenzione e la lotta contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali dettata dalla stessa Convenzione, anche sulla base delle Convenzioni UNESCO in materia.

L'art. 15, che invita ciascuna Parte a considerare, ai fini della determinazione della pena, alcune

circostanze come aggravanti, come l'abuso della fiducia. In particolare, se il reato è stato commesso da persone che abusano della fiducia di cui godono in qualità di professionisti; se è

stato commesso da un funzionario pubblico incaricato della conservazione o della tutela del bene culturale oppure se il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;

Art. 13, estende la responsabilità alle persone giuridiche quando uno degli illeciti previsti dalla Convenzione sia stato commesso a loro vantaggio da persone fisiche, ovvero coloro che hanno un potere di

rappresentanza della persona giuridica, l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica e l'autorità di esercitare un controllo all'interno della persona giuridica.

Fonte:

- <https://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2022/05/Convenzione-del-Consiglio-dEuropa-Nicosia.pdf>

13) [Decisione 2006/515/CE](#) relativa alla convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

Fonte:

- <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/convention-on-the-protection-and-promotion-of-the-diversity-of-cultural-expressions.html>

14) La [Convenzione Europea sul Paesaggio Firenze, 20 ottobre 2000](#), trattato per la tutela, gestione pianificazione del paesaggio e per la cooperazione internazionale sui temi del paesaggio definito come interrelazione tra componenti fisico-ambientali invariabili e fattori connessi ai valori sociali, percettivi, estetici, immaginari e simbolici, che le popolazioni locali hanno assunto come luogo di identificazione collettiva;

La transizione ecologica deve dunque compiersi all'interno di una politica di razionalizzazione dei consumi e degli sprechi, perseguendo un radicale cambio di paradigma rispetto al mito della crescita infinita

15) La [Direttiva 79/409/CEE "Conservazione degli uccelli selvatici"](#) che mira alla protezione di molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo e dei quali si registra una diminuzione, affermando che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare perché minaccia gli equilibri biologici;

Fonti:

- [Video LIPU \(Lega Italiana Protezione Uccelli : dell'eolico sugli uccelli rapaci\)](#)
- [Video esempio dell'impatto mortale delle pale eoliche sugli uccelli](#)
- [Rapporto scientifico sulla valutazione dell'impatto delle turbine eoliche sull'avifauna](#)
- <https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2024/01/29/lassalto-della-speculazione-energetica-in-sardegna-mette-in-pericolo-anche-lavifauna-selvatica/>
- <https://www.kodami.it/invasione-di-torri-eoliche-in-sardegna-grave-rischio-lavifauna-dellisola/>
- <https://www.unionesarda.it/news-sardegna/uccelli-migratori-e-rapaci-falciati-dalle-maxi-pale-opl47fdy>

16) La [Direttiva 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"](#) il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie;

17) Art. 9 della Costituzione Italiana: « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»;

18) Art. 41 Costituzione: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali"

19) [Legge 1497/39 sulla Protezione delle bellezze naturali](#);

20) [Legge 8 agosto 1985, n. 431 per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale](#) per la quale il paesaggio viene identificato come bene culturale antropologicamente esteso e come processo equilibrato di costante sintesi ed integrazione tra dimensioni passata, presente e futura;

21) il [Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio](#) (D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004) (Reati contro i beni culturali); all'Art. 131 recita:

- Punto 1. "Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni";
- Punto 2. "Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali";
- Punto 3. "Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome (...) le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici;
- Punto 4. "La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari";
- Punto 5. "La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela".

22) Legge 110/2014 (che modifica il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio con l'introduzione dell'art. 9-bis) e decreto attuativo DM 244/2019.

23) LEGGE 21 gennaio 2022, n. 6 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-07&atto.codiceRedazionale=22G00009

24) Art. 285 Codice Penale: Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo"

25) Art. 734 sul reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali:

26) Legge 9 Marzo 2022, n. 22 (Reati contro il patrimonio culturale)

27) Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

28) Art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura e' punito con la reclusione da dieci a sedici anni

29) Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, il cui scopo è disciplinare le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e delle specie della flora e della fauna indicate nel regolamento.

30) Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) [Aggiornato al 02/03/2024] in particolare:

- Dispositivo dell'art. 3 ter “La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.
<https://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-prima/art3ter.html>
- Articolo 27 Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) [Aggiornato al 02/03/2024] Provvedimento unico in materia ambientale. <https://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-seconda/titolo-iii/art27.html>
- Dispositivo dell'art. 3 quater Codice dell'ambiente
 1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
 3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
 4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane <https://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-prima/art3quater.html>

31) Dichiarazioni del Forum Nazionale “Salviamo il Paesaggio” : Una concezione distorta di transizione ecologica ed energetica

“Nel caso degli impianti eolici e di quelli fotovoltaici, essa deve accompagnarsi alla tutela del paesaggio, inteso come valore ambientale, storico, sociale ed economico. In caso contrario fallirà i propri obiettivi e si trasformerà nell’ennesimo attacco all’ambiente, alla biodiversità (ancor più grave poiché la tutela dell’ambiente è principio inserito all’articolo 9 della Costituzione Italiana e il ripristino della biodiversità è obiettivo fissato dall’Ue) e, in ultima istanza, ai fondamenti stessi della presenza umana sulla terra. Dopo che l’intero territorio italiano, nel corso degli anni, è stato caratterizzato da una gigantesca riduzione degli

spazi di naturalità e bellezza, con scelte di “esternalizzazione” di funzioni e di impianti rivelatesi insostenibili per l’ambiente e per i cittadini, appare quasi incredibile che si pensi oggi di continuare in questa direzione modificando con pesanti infrastrutture”

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a MARTA TOLAR
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____
in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: **11273** procedura di VIA per il progetto di Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica on-shore da fonte eolica costituito da n.5 aerogeneratori di potenza pari a 6,6 MW, con potenza nominale complessiva totale di 33 MW a cui sarà connesso un impianto di accumulo avente potenza nominale di di 25 MW per una potenza complessiva pari a 58 MW; nel Comune di Calangianus (SS) e opere di connessione alla RTN. Richiedente: **EVO srl**

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

Atmosfera

Ambiente idrico

Suolo e sottosuolo

Rumore, vibrazioni, radiazioni

Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

Salute pubblica

Beni culturali e paesaggio

Monitoraggio ambientale

Altro (specificare) __PATRIMONIO ETNOANTROPOLOGICO_____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il testo è contenuto nel file allegato OSSERVAZIONI ID 11273

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - **OSSERVAZIONI ID 11273** _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

luogo e data TEMPIO PAUSANIA, 08/05/2024

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante



(Firma)